

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la **prof.ssa Minio Anna**, nata a Catania il 30.08.1973 e residente a Bronte, via Scorpione n. 5/A, C.F.: MNI NNA 73M70 C351N, elett.te domiciliata in Catania, Corso delle Province n. 12, presso lo studio dell'Avv. Mauro Meli (C.F.: MLE MRA 64R15 Z133E – PEC: mauro.meli@pec.ordineavvocaticatania.it - Fax 095/2882206) che la rappresenta e difende, per procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Dino Caudullo (C.F.: CDL DNI 73H18 C351K – PEC: dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – Fax 095/444026)

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappr.te p.t. (C.F.: 80018500829) e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappr.te p.t. (C.F.: 80022410486)

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente all'attribuzione, ai fini della mobilità del personale docente, del punteggio relativo al servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie e per il riconoscimento del diritto al proprio trasferimento a far data dall'a.s. 2016/17 presso uno degli ambiti territoriali in provincia di Catania, o comunque presso uno degli ambiti territoriali della regione Sicilia indicati in domanda di mobilità

PREMESSE

La ricorrente è docente a tempo indeterminato per la classe di concorso A345 e, dopo anni di insegnamento non di ruolo, grazie allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento in cui si trovava inserita, è stata assunta con contratto a t.i., con decorrenza dall'a.s. 2015/2016, nella fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/2015 con sede provvisoria presso la Scuola di primo grado "Cavalcanti" di Firenze.

Come noto, con l'entrata in vigore della legge 107 del 2015 (cd. Buona Scuola) sono state modificate anche le disposizioni sulla mobilità del personale docente, attraverso l'individuazione di distinte fasi di mobilità in relazione al diverso anno d'assunzione; la ricorrente, in quanto assunta nella fase C del piano straordinario di mobilità di cui alla L.107/2015, ha potuto partecipare alla c.d. fase C della mobilità, invocando il trasferimento in tutti gli Ambiti della provincia di Catania ove risiede con la famiglia e, succes-



sivamente, quelli della Regione Sicilia, ossia nell'ordine Ambito 0007, 0006, 0009, 0010, 0025, 0026, 0023, 0024, 0014, 0013, 0011, 0017, 0019.

Alla propria domanda di mobilità veniva (ingiustamente) assegnato un punteggio pari a punti 12 (+ 6 punti per il ricongiungimento al coniuge presso il comune di residenza), in quanto non venivano presi in alcuna considerazione i servizi svolti tutti sul medesimo insegnamento tra il 2006/2007 e il 2014/2015, presso la Scuola media paritaria Collegio "San Basilio"¹ di Randazzo e la Soc. Coop. Operatori Cattolici di Bronte.

Conseguentemente non otteneva il trasferimento sperato, ricevendo comunicazione a mezzo e mail circa il mancato trasferimento richiesto.

Nelle more, la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria, per il corrente anno scolastico 2016/2017, presso l'SMS Virgilio di Paternò, ove attualmente presta servizio, dal che la competenza territoriale dell'adito Tribunale a mente dell'art.413 comma 5 c.p.c..

Viceversa, laddove fosse stato, come doveva, valutato il punteggio relativo ai servizi svolti nella scuola paritaria e dichiarati in domanda, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto riconoscerle ulteriori punti 24 (3 x ciascuno dei 8 anni in questione) e la ricorrente avrebbe maturato un punteggio complessivo di punti 36 (+6 per il ricongiungimento al coniuge presso il comune di residenza).

Viene documentato in atti che, con il predetto punteggio, la ricorrente avrebbe certainamente ottenuto il trasferimento sperato, atteso che nei trasferimenti in ingresso in provincia di Catania, Siracusa e Ragusa della medesima classe di concorso sui medesimi Ambiti indicati dalla ricorrente, risultano trasferiti nell'ambito della medesima fase C della mobilità altri docenti, privi di alcuna precedenza e con punteggi inferiori rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto la ricorrente medesima (36+6) e, segnatamente:

FERRAUTO ELENA	PUNTI 33	AMBITO 0007
PALMA MARIANGELA	PUNTI 10	AMBITO 0008
TIRALOSI GIOVANNA	PUNTI 18	AMBITO 0008
CRISAFULLI ANNA MARIA	PUNTI 13	AMBITO 0023
DELFINO ROBERTA	PUNTI 26	AMBITO 0023
TRINGALI PATRIZIA	PUNTI 34	AMBITO 0025

La condotta dell'Amministrazione è palesemente illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

¹ Riconosciuta quale Scuola Superiore con D.A. 34/XII del 30.01.2004.



**ILLEGITTIMITÀ DELLE “NOTE COMUNI” ALLEGATE AL C.C.N.I. MOBILITÀ PERSONALE
DOCENTE ED ATA 2016/17 DEL 8/4/2016 NELLA PARTE IN CUI DISPONGONO CHE:**

“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali”.

ANNULLAMENTO IN PARTE QUA, OVVERO DISAPPLICAZIONE DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE.

Con disposizione di rango pattizio, sicuramente illegittima, il C.C.N.I. ha inserito, con la sezione “Note Comuni”, l’inusitato divieto di valutazione del servizio in questione, disponendo che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.*

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali”.

È innanzitutto evidente il contrasto della disposizione contrattuale sopra riportata con fonti di rango primario.

Viene in rilievo innanzitutto la L. 62/00, istitutiva della parità scolastica, nonché le relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08).

La Legge 62 del 2000, introduttiva delle disposizioni relative alla parità scolastica, disciplinò la piena parità ad ogni effetto di Legge fra Scuole statali e scuole paritarie ed in ulteriore applicazione della richiamata parità, l’articolo 2 comma 2 del decreto legge 255 del 2001, convertito in legge 333 del 2001, specificamente dedicato alla pari valutazione del servizio d’insegnamento negli Istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, ebbe a disporre a chiare lettere che **i servizi d’insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n.62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.**

Si tratta di disposizioni normative che superano l’antica distinzione (“agli effetti della carriera”) posta dagli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 tra le sole scuole “parreggiate” e “parificate”: sul punto, come confermato in giurisprudenza, il risalente testo



normativo del '94 necessita ovviamente di essere aggiornato alla luce delle novità legislative in materia di parità scolastica posteriori ed innovative della disciplina con l'introduzione degli istituti paritari: non è un caso come l'interpretazione sistematica sul punto si arricchisca dell'intervento dell'art.1 bis D.L. 250/05, il quale chiude la vicenda precisando che: *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”*.

Non è un caso nemmeno che in applicazione di tali norme di legge anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, come anche quelle relative alle GAE di cui al DDG 31.3.2007 riconoscano la piena valutabilità del richiamato servizio.

La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 69064 del 04/08/2010 ha riconosciuto che la L.62/00 *“nulla ha modificato in materia di servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297”*. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità dell'offerta formativa”* (Cfr. Cons. di stato, sentenza n. 1102/2002).

Vale anche richiamare l'inequivoco contenuto delle disposizioni di rango secondario adottate dallo stesso M.I.U.R. in materia (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), tutte confermate della richiamata equivalenza fra scuole statali e scuole paritarie ad ogni effetto di Legge.

La disposizione pattizia inserita nelle “note comuni” allegate al CCNI si pone, quindi, in insanabile contrasto con il richiamato quadro di disposizioni di rango primario, confermate dalle fonti applicative di rango secondario.

Il Giudice ordinario, al cospetto della disposizione pattizia illegittima ne ha certamente potere di annullamento in parte qua per violazione delle disposizioni normative con essa contrastanti.

Ai fini del diritto soggettivo al trasferimento invocato dalla ricorrente sarà bastevole, ove l'adito Giudice riterrà, anche la loro disapplicazione ai fini del decidere.

Su identica questione, si è già pronunciata peraltro la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza 6.09.2016, Tribunale di Milano, ordinanza 20.07.2016,



Tribunale di Caltagirone, ordinanza 11.07.2016, Tribunale di Lanciano, ordinanza 4.11.2016) la quale, prendendo le mosse dalla L.62/00, istitutiva della parità scolastica, e relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), per poi richiamare il successivo art. 2, comma 2, del D.L. 255/01, specificamente dettato per una pari valutazione del servizio d'insegnamento negli istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, ha risolto anche il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs. 297/94 alle sole scuole "pareggiate" e "parificate" ("agli effetti della carriera"), chiarendo che tale previsione legislativa va senz'altro aggiornata alla luce delle novità normative in materia di parità scolastica e rilevando come al riguardo esiste, peraltro, un'espressa disposizione, l'art. 1 bis D.L. 250/05, ov'è precisato che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie".

Sempre secondo le predette pronunce, "diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche".

SUL DIRITTO AL TRASFERIMENTO INVOCATO DALLA RICORRENTE

Se, dunque, l'art. 2, comma 2, del D.L. n.255/2001, convertito con legge 333/01, stabilisce - come detto - che: "*i servizi di insegnamento prestati dal 01/09/2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10/03/2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*", la valutazione di tale servizio era ed è dovuta.

I servizi predetti risultavano, infatti, analiticamente allegati e descritti dalla ricorrente in seno alla domanda di mobilità proprio perché il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente.

Non possono residuare dubbi circa la valutabilità piena del servizio in esame e l'illegittimità discendente della sua omessa valutazione, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, per effetto della contestata disposizione di CCNI che si è chiesto di annullare, ovvero disapplicare.

Stando così le cose, è ovvio il macroscopico errore di valutazione in cui è incorsa l'Amministrazione e che in questa sede si chiede di emendare ponendo rimedio al pre-



giudizio incorso alla ricorrente per effetto del mancato suo trasferimento negli Ambiti prescelti presso la provincia di Catania o, in subordine, presso gli altri ambiti della Regione Sicilia (in provincia di Siracusa e Ragusa) indicati in domanda.

La mancata attribuzione nell'ambito della procedura oggetto di giudizio, di ulteriori 24 punti (3 x ciascuno degli 8 anni in questione) relativi al servizio svolto presso la scuola paritaria, ha privato la ricorrente del diritto al proprio trasferimento del quale si ha ulteriore prova documentale.

Con specifico riferimento al richiesto trasferimento in Sicilia negli ambiti da lei scelti impone di ritenere che gli ulteriori 24 punti cui avrebbe avuto diritto (anche non tenendo conto dei 6 per il ricongiungimento al coniuge presso il comune di residenza), **avrebbe realizzato il trasferimento sperato**, posto che la ricorrente si è vista superare da diversi colleghi con un punteggio inferiore al proprio.

Invero, aggiungendo al punteggio di 12 punti riconosciuti (oltre 6 punti per il ricongiungimento al coniuge), l'ulteriore punteggio spettante per il servizio pre ruolo in scuola paritaria pari a 24 punti (3 punti per anno scolastico), la ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio complessivo di 36 punti (oltre i 6 punti per il ricongiungimento al coniuge).

Come si può evincere dall'elenco dei docenti trasferiti in fase C per la classe di concorso A345, come sopra evidenziato, risultano aver ottenuto il trasferimento numerosi docenti con minore punteggio rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto la ricorrente.

Si versa in atti lo stralcio del bollettino ufficiale dei trasferimenti, da cui possono evincersi le predette posizioni, nell'ambito di tutti i trasferimenti disposti in entrata in Sicilia per la classe A345.

*** **

Senza recesso alcuno dai superiori motivi, la condotta dell'Amministrazione resistente è comunque illegittima per i motivi che seguono.

Anche a prescindere dal maggior punteggio spettante per il servizio prestato presso scuola paritaria, la ricorrente si è vista scavalcare nei trasferimenti da un'altra docente, anch'essa partecipante alla fase C della mobilità, sebbene vantasse minore punteggio.

Come evidenziato dalla stessa ricorrente nel reclamo rimasto, però, privo di riscontro, ha ottenuto il trasferimento presso l'Ambito 0008 la docente Palma Mariangela, nonostante vantasse un punteggio di 10 punti, a fronte del punteggio di 1 punto riconosciuto alla ricorrente.

Ciò posto, si evidenzia quanto segue.



In seguito alla sottoscrizione in data 08.04.2016 del CCNI sulla mobilità per l'a.s. 2016/2017, veniva avviata la procedura di mobilità articolata, ai sensi dell'art. 6 del precitato CCNI, in 4 fasi successive (A, B, C, D)².

² Così l'**art. 6** del CCNI MOBILITÀ 2016: "1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile



Nello specifico, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 108, della L. 107/2015³, in quanto **assunta da GaE, nella fase C del piano assunzionale ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2015/16**, la ricorrente avrebbe dovuto partecipare alla **fase C dei movimenti per l'a.s. 2016/17**.

Tale fase, si è appena detto, è stata espressamente disciplinata dall'art. 6 del CCNI Mobilità dell'8.4.2016 nella parte in cui stabilisce che *“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. **La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.** L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*.

In sostanza, in virtù della richiamata normativa e contrattazione, la ricorrente è stata **obbligata** a presentare domanda di mobilità ai fini dell'assegnazione della **sede definitiva** e dell'attribuzione dell'**incarico triennale**, concorrendo su tutti i posti vacanti e disponibili **a livello nazionale**, con precedenza rispetto ai docenti che hanno partecipato alla fase D e successivamente ai docenti che hanno partecipato alle fasi A, B.

All'interno della fase C, poi, il trasferimento della ricorrente sarebbe dovuto avvenire, sempre secondo quanto regolamentato dalla normativa sui trasferimenti (di cui si dirà

esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.

³ Così il **comma 108** della Legge n. 107/2015: *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). **Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.** Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.*



ampiamente più avanti), secondo **l'ordine di preferenza** delle sedi indicate nella domanda di mobilità, con precedenza rispetto ai docenti con **minor punteggio** e **ai docenti con punteggio pari al suo ma con minore età anagrafica**. Ne consegue che la ricorrente, nell'assegnazione in una delle sedi richieste nella domanda di mobilità, avrebbe potuto essere preceduta unicamente da:

- ✓ docenti in possesso di precedenza espressamente previste dall'art. 13 del CCNI Mobilità 2016 (es. beneficiari della L. 104/92), a prescindere dal punteggio;
- ✓ docenti con maggior punteggio;
- ✓ docenti con punteggio pari al suo ma con una maggiore anzianità anagrafica.

Ciò premesso, come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, risulta essere stata trasferita nell'Ambito 0008 della Regione Sicilia la docente Palma Mariangela pur dotata di punteggio (10 punti) inferiore a quello della ricorrente medesima (12 punti).

Nel caso a mano, la ricorrente è stata preceduta nei trasferimenti da una docente che si trovava nella sua **medesima posizione giuridica** in quanto, come si evince dai tabulati dei trasferimenti, si tratta di una docente:

- a) assunta nell'a.s. 2015/16;
- b) immessa in ruolo dalla GaE e non dal concorso (trattandosi di docente che concorre alla fase C della mobilità);
- c) priva delle precedenza di cui all'art. 13 del CCNI Mobilità 2016.

In sostanza, un'altra **concorrente della stessa procedura di mobilità e della stessa fase, con punteggio e posizione deteriore nel predetto elenco, è stata assegnata nella sede indicata dalla ricorrente con maggiore preferenza, e comunque in una sede di gran lunga vicinior rispetto a quella ben più distante assegnata alla ricorrente.**

La circostanza è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di siffatte operazioni, così tanto macroscopici e gravi, dall'aver trovato amplissima menzione nella stampa nazionale specializzata⁴, e generale (cfr. *ex multis*,

⁴ "Infatti, sembra che dalle prime simulazioni di elaborazione dei trasferimenti, sarebbero risultati degli errori maggiori di quelli previsti. In buona sostanza, si sarebbe registrata un'alta percentuale di anomalie di trasferimenti sbagliati. Per tutta la giornata del 26 e ancora oggi 27 luglio, stanno cercando di ovviare ai problemi riscontrati, operando nel sistema informatizzando e rielaborando il tutto.

Questo sarebbe il motivo per cui nel sistema di istanze online, ogni 2 ore circa, nella sezione "Consultazione nuova mobilità 2016" compare la scritta "Errore di sistema. Si consiglia di attendere qualche minuto e ripetere l'accesso da Istanze OnLine". Il problema potrebbe **essere risolto in giornata**, ma per prudenza, i tecnici del Miur, hanno fatto sapere ufficiosamente, che i tempi massimi per la risoluzione potrebbero protrarsi **fino al 29 luglio. Quindi appare certo che la mobilità della**



“Corriere della Sera”, “*Mobilità insegnanti nel caos, «cervelloni informatici in tilt»*”⁵).

In tal modo il MIUR ha tradito palesemente il **principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito**, espresso dal **PUNTEGGIO** attribuito nella fase dei trasferimenti.

La mancata assegnazione presso l’Ambito 0008 Regione Sicilia indicato in domanda e gli atti ad essa presupposti sono illegittimi per i seguenti motivi.

VIOLAZIONE DEL CCNI MOBILITA’ DELL’8.4.2016 ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE DEL COMPARTO SCUOLA.

Come esposto in premessa, assunta nella fase C del piano straordinario di assunzioni previsto ex L. 107/15 a decorrere dal 01.09.2015, e assegnata su sede provvisoria per l’a.s. 2015/16, l’odierna ricorrente ha dovuto presentare domanda di mobilità per l’assegnazione della sede definitiva a decorrere dall’a.s. 2016/17, partecipando alle operazioni di mobilità “*su tutti gli ambiti territoriali a **livello nazionale**, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale*”(art. 1, comma 108, L. 107/2015).

Nel piano straordinario di mobilità - che la disciplina della mobilità 2016 articola in 4 fasi (A, B, C, D) -, la ricorrente ha partecipato alla fase C, in quanto ai sensi dell’art. 2, comma 3, del CCNI Mobilità del 08.04.2016 “*I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall’art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall’art 6 per tutti gli ambiti nazionali*”.

Il successivo art. 3 del precitato CCNI avente ad oggetto la “*mobilità territoriale a domanda e d’ufficio*” dispone espressamente che: “*1. A decorrere dall’anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all’art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai*

scuola primaria fasi B, C e D avverrà nella notte tra il 28 e il 29 luglio. Morale della favola: “meglio 2 o tre giorni di ritardo, piuttosto che un’alta percentuale di trasferimenti errati”. Si presume che la fase della mobilità, più complicata, in cui si sarebbero registrate le maggiori anomalie, sia la Fase C.” V. LUCIO FICARA, MOBILITÀ, ESITI INFANZIA PUBBLICATI! IL RITARDO DELLA PRIMARIA È DI NATURA TECNICA, in LA TECNICA DELLA SCUOLA, 27 Luglio 2016, in <http://www.tecnicadellascuola.it/item/22623-mobilita-esitiinfanzia-pubblicati-il-ritardo-della-primaria-e-di-natura-tecnica.html>

⁵V. http://www.corriere.it/scuola/medie/16_luglio_27/mobilita-insegnanti-caoscervelloni-informatici-tilt-758d08e0-5414-11e6-bb79-1e466f3b40d8.shtml



successivi commi. 2. *Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità.* 3. *In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13.* 4. ***Il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti*** 5. *Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6...".*

Orbene, con riferimento alle modalità di svolgimento delle fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale ed in particolare alla fase C, oggetto del presente ricorso, l'art. 6 dell'allegato CCNI 2016 dispone che *“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. **La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza** ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*.

Tali disposizioni vanno lette in combinato disposto con l'All. 1 del CCNI 2016 “ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO”, punto “EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI” che all'ottavo capoverso recita: *“Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteg-***



gio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM".

Dunque, dall'esame della citata normativa emerge con evidente chiarezza che, **all'interno di ogni fase, ciascuna domanda deve essere esaminata tenendo conto del punteggio posseduto da ogni docente e l'assegnazione della sede deve avvenire partendo dalla prima preferenza espressa nella domanda di mobilità, assegnando l'ambito al docente che (in difetto di precedenze previste dal Contratto) abbia punteggio più alto o, a parità di punteggio, al docente con maggiore anzianità anagrafica.**

In sostanza, anche prescindendo dalla pur possibile contestazione della suddivisione in fasi, disposta solo con atto regolamentare ma totalmente assente dalle disposizioni di rango primario, ciò che appare comunque evidente è come, nel sistema delineato tanto dal CCNI, quanto dall'O.M. (entrambi allegati), la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul **PUNTEGGIO**, salve le precedenze indicate dalla Legge e richiamate dall'art.13 del CCNI: la procedura di mobilità equivale *lato sensu* ad un concorso per soli titoli, il cui unico parametro di riferimento è il **punteggio vantato, in relazione ai titoli posseduti.**

Orbene, appare evidente come nel caso oggetto del presente ricorso, l'Amministrazione Scolastica abbia violato la normativa contrattuale testé citata, atteso che dalla documentazione versata in atti risulta che **una docente sia stata trasferita nell'Ambito 0008 indicato dalla ricorrente con precedenza rispetto a quello assegnato, pur avendo minore punteggio e privi di qualsivoglia precedenza.**

Ma vi è di più.

VIOLAZIONE DELL'O.M. N. 241 DELL'8.4.2016, DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, BUONA FEDE ED IMPARZIALITA'.

L'art. 10 dell'O.M. n. 241/2016 regola l'esame e la valutazione delle domande di mobilità delineando una sequenza procedimentale che non è stata osservata dall'Amministrazione resistente in quanto le operazioni di scrutinio delle domande sono state semplificate in un **algoritmo** denominato in sede ministeriale "*algoritmo di nomina utilizzato per la fase c*", del quale **si ignorano i cd. codici sorgente che consenti-**



rebbero di decifrarlo per rendere ostensibili le ragioni di una scelta dai tratti ancora oscuri, lesiva della ricorrente.

In altri termini, le numerose domande di mobilità ed il destino personale degli aspiranti docenti sono stati assoggettati ai **prodigi di un software non contemplato dall'O.M. n. 241/2016.**

Non può sfuggire, sotto altro aspetto, la mancanza di **correttezza e buona fede** della P.A. che dapprima pone un autolimito alla futura attività di valutazione delle domande obbligandosi a rispettare le norme pattizie e l'O.M. 241/2016. Nella fase operativa, poi, se ne sottrae affidandosi all'algoritmo, ambiguo ed ermetico, dagli esiti incerti.

E' appena il caso di osservare che, ai sensi dell'art. 3, DPR n. 487/1994, applicabile per analogia al caso *de quo*, diversamente dal caso in esame, in una selezione le **regole devono essere esternate preventivamente nel bando – immodificabile fino alla fine della procedura** - a garanzia della *par condicio* dei partecipanti, della correttezza e dell'imparzialità dell'azione datoriale della P.A..

La censurata condotta amministrativa ha determinato un conflitto con gli aspiranti agli Ambiti Territoriali designati nella domanda di mobilità e concreta la violazione dei principi di **imparzialità e buona andamento** della P.A. (art. 97 Cost.), delle norme pattizie suindicate in materia di mobilità e dell'art.1, comma 108, L. 107/2015 (cfr. Tribunale di Trani, ordinanza del 16.9.2016; Tribunale di Brindisi, ordinanza dell'11.10.2016; Tribunale di Foggia, ordinanza del 05.10.2016; Tribunale di Taranto, ordinanza del 20.09.2016). Inoltre, trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio, soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, va rilevata la violazione dell'art. 28, comma 1, DPR n. 487/1994, in quanto il mancato trasferimento della ricorrente, ha favorito altra concorrenti avente **punteggio inferiore ad essa**. Né l'Amministrazione Scolastica nelle sue articolazioni territoriali ha mai fornito la motivazione della anteposizione dei docenti con punteggio inferiore alla ricorrente.

Ne consegue che gli atti contestati ed il diniego di trasferimento in uno degli Ambiti precedenti indicati nella domanda di mobilità, sono viziati da nullità per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede imputabile alla P.A.. Essa ha omesso di adempiere il dovere di **informazione preventiva** sull'impiego dell'algoritmo e sui criteri extra-testuali difformi, cioè, da quelli preventivamente fissati nel C.C.N.I. e nell'O.M. n. 241/2016.

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI TRASPARENZA



RENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.

In conclusione, non ci si può esimere dall'osservare come il provvedimento con il quale l'Amministrazione Scolastica ha assegnato la ricorrente ad una sede indicata nella domanda di trasferimento, dopo molte altre, ed ha rigettato la richiesta di trasferimento su un posto maggiormente preferito dalla docente (pur avendone il punteggio), sia palesemente **carente di motivazione**.

Difatti, l'Amministrazione si è limitata ad assegnare la ricorrente ad un ambito territoriale evidentemente distante, senza alcuna motivazione, né di carattere generale (sul metodo utilizzato, che a tutt'oggi rimane un vero *atto di fede*), né particolare (cioè con specifico riferimento alla posizione della ricorrente).

L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la P.A. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

È infatti perfino superfluo rammentare che per costante insegnamento pretorio, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, V, 11/10/05, n. 5479).

Si noti inoltre l'evidente violazione di Legge contenuta nella email inviata alla ricorrente, con la quale l'amministrazione ha comunicato l'esito del provvedimento di trasferimento, **del tutto priva di alcuna motivazione!**

In altre parole il MIUR ha chiesto al lavoratore di fidarsi ciecamente delle “*procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero*”, ribaltando diametralmente l'intenzione del Legislatore consacrata nell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

L'amministrazione infatti, tenta di sottrarsi a siffatto obbligo utilizzando una mera clausola di stile: rendendosi cioè disponibile a soddisfare “*eventuali richieste di chiarimento*” presso “*gli uffici amministrativi competenti*”, con ciò svuotando completamente il contenuto della norma in oggetto.

Non v'è chi non veda, quindi, che né il provvedimento di trasferimento, né tanto meno siffatta comunicazione possono in alcun modo essere considerati come adempimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla



ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede deteriore, rispetto a chi vanta un minor punteggio.

Sul punto è certamente illuminante l'insegnamento del Consiglio di Stato che, con un apprezzabile buon senso, nell'evidente intento di contemperare contrastanti interessi, ha rilevato che il difetto di motivazione, "...nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 5257).

*** **

Per quanto sopra esposto, pertanto, la ricorrente, come sopra rappr.ta, difesa e domiciliata, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, così statuire:

- accertare e dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità ed inefficacia, con conseguente disapplicazione nel presente giudizio, delle "note comuni" allegate al C.C.N.I. mobilità personale docente ed ata 2016/17 del 8/4/2016, nella parte in cui prevedono la non valutabilità dei servizi prestati prima dell'immissione in ruolo presso scuole non statali paritarie;
- per l'effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto e valutato, ai fini della mobilità, tutto il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo;
- conseguentemente, ordinare all'Amministrazione resistente di rivalutare la domanda di mobilità prodotta dalla ricorrente, attribuendo anche il punteggio spettante per il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo;



- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù del punteggio rivalutato ai fini della mobilità, al trasferimento in Sicilia per l'a.s. 2016/17 presso l'ambito 0007 o, in subordine, preso uno degli altri ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante per l'effetto dell'accoglimento della domanda.

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto e valutato tutto il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo, anche nelle prossime procedure di mobilità territoriale e professionale.

In ogni caso,

- disapplicare e/o sospendere o, comunque, con qualunque altra formula che il Decidente riterrà, annullare gli effetti del provvedimento con cui si nega il trasferimento della ricorrente, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente, e per l'effetto

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in rispetto del punteggio di mobilità vantato dalla stessa in quanto collocata in più utile posizione rispetto al personale effettivamente beneficiario del detto trasferimento, al trasferimento nell'Ambito Territoriale Sicilia 0008 ovvero, in subordine, in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda di trasferimento allegata, secondo l'ordine indicato ed in considerazione del punteggio riconosciuto ai fini della mobilità territoriale;

- ordinare il trasferimento immediato della ricorrente per l'a.s. 2016/17 nell'Ambito Territoriale Sicilia 0008 ovvero, in subordine, in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda di trasferimento allegata, secondo l'ordine indicato ed in considerazione del punteggio riconosciuto ai fini della mobilità territoriale, accompagnando sin d'ora l'emanando ordine delle disposizioni necessarie atte a darvi pronta ed immediata attuazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale ove la ricorrente sarà destinata, con il conseguente ordine di stipulare con la ricorrente un contratto avente durata triennale con decorrenza dal 01.09.2016, ove necessario ordinando loro di revocare e/o annullare eventuali provvedimenti già adottati lesivi degli interessi della ricorrente.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese, comprese quelle generali (15%), e compensi di causa.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione della ricorrente che si allega.



Si producono i seguenti documenti: **1)** procura alle liti; **2)** contratto lavoro a t.i. del 01.12.15; **3)** domanda di mobilità, con allegata dichiarazione della ricorrente; **4)** valutazione domanda mobilità; **5)** mail esito mobilità; **6)** estratto elenco trasferimenti; **7)** richiesta tentativo di conciliazione; **8)** n. 2 certificati di servizio e 3 contratti di lavoro a t.p. svolto presso Scuole Paritarie; **9)** assegnazione provvisoria della ricorrente presso l'Istituto IC Virgilio di Paternò; **10)** autocertificazione della situazione reddituale della ricorrente ai fini dell'esenzione dal pagamento del C.U., con allegata carta di identità; **11)** tabella valutazione titoli ai fini dei trasferimenti a domanda; **12)** nota prot. n. 69064 del 4/8/10 della Ragioneria Generale Stato; **13)** nota Miur prot. n. 9520 dell'8.4.16; **14)** C.M. 163/00; **15)** D.M. 267/07; **16)** D.M. 83/08; **17)** CCNI dell'8.4.16; **18)** OM 241/16. Salvis iuribus.

Catania, lì

Avv. Dino Caudullo

Avv. Mauro Meli

